

TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME

R.E. n. 15/2012

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Letti gli atti del procedimento o scolplicata la riserva di cui al verbale di udienza del 05.07.2017; preso atto, in particolare, dell'istanza di vendita in tal sede formulata dal creditore precedente; ritenuto di poter condividere e prendere a fondamento del proseguo della procedura in epigrafe e, dunque, delle operazioni di vendita, le conclusioni della relazione dell'esperto, in cui si sia all'esatto individuato degli immobili che alla valutazione del relativo valore di stima; ritenuto, pertanto, di disporre, ai sensi degli artt. 569 e 571 c.p.c., la validità coattiva del compendio pignorario, come identificato e descritto nella consulenza tecnica depositata dal perito stimatore; rilevato che non esistono ragioni che consingano la delega, non rinviansi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita, ai sensi ai sensi dell'art. 591 bis co. 2 c.p.c.; considerato che, allo stato, non vi sono ragioni per disporre la vendita con incanto, non emergendo elementi che facciano ritenere che con tale modalità possa raggiungersi un prezzo di aggiudicazione superiore delle merci rispetto al prezzo di stima; reputato non opportuno, in considerazione del valore e della consistenza del compendio, consentire il pagamento rancio del saldo del prezzo di aggiudicazione; rilevato che, allo stato, custode dei beni pignorati sono già eseguiti; rilevato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 559, comma 4, c.p.c., come novelato dalle leggi 80/2005, 26/2005 e 51/2006, la sostituzione del debitore con un terzo quale custode giudiziario diviene automatica ed ineludibile conseguenza dell'ordinanza di fissazione delle modalità di vendita, onde garantire la produttività è l'ottimale gestione del compendio pignorato nell'interesse dei creditori, fatto salve l'ipotesi in cui la custodia non risulti a tal fine utile; rivelata, altresì, la necessità di provvedere, con estrema urgenza, soprattutto al fine di rendere produttivo il compendio pignorato e di agevolare la liquidazione, ad attribuire i relativi poteri di conservazione ed amministrazione a soggetto distinto dalla parte esecutiva;

P.Q.M.

delega l'espletamento delle operazioni di vendita all'avv. Massimiliano Cannavale, con studio in Lamezia Terme, a tal fine disponendo che:

- Il termine finale per il compimento delle attività delegate è qui fissato alla data del 31.12.2018 (salvo richiesta di proroga da depositarsi prima della scadenza del termine); pertanto, il professionista delegato inizia le operazioni relative alla delega immediatamente;
- Il professionista delegato refierà a questo giudice sullo stato dell'esecuzione della presente delega periodicamente e comunque almeno ogni sei mesi;
- prima di ogni altra cosa, il professionista delegato controllo nuovamente la proprietà dei beni pignorati almeno nei limiti del ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento — allo stesso tempo delle risultanze della relazione dell'esperto o, in mancanza, sulla base della documentazione risultato di proprietà solo o anche in parte di terzi, ovvero appartenendo al debito eseguito per una quota inferiore o per un diritto reale diverso da quello oggetto del pignoramento, ovvero nel caso in cui risultino creditori iscritti cui sia stata omessa la notifica dell'avviso ex art. 498 c.p.c., ad informarne questo G.E.;

4. Il professionista delegato prende a base il valore dell'immobile, già determinato a norma dell'art. 268, comma 1, c.p.c., nonché l'eventuale classificazione in lotto, secondo la risoluzione dell'esperto ed individua l'importo dell'offerta minima nel 75% del predetto valore;
5. il professionista delegato provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 570 e, quando occorre, 576 comma 2, c.p.c.;
6. il professionista delegato stabilisce ed avvisa che la presentazione delle offerte di acquisto o delle istanze di partecipazione all'incanto nonché l'esame delle stesse o lo avvistamento dell'incanto avvenga luogo presso il suo studio, quale risulta dagli atti del rispettivo Consiglio dell'Ordine, ovvero nel diverso luogo, come autorizzato dal G.E.;
7. il professionista delegato fissa i termini – non inferiori a novanta giorni e non superiori a centoventi giorni dalla comunicazione della presente ordinanza – per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto e, il giorno successivo alla scadenza del termine, all'incarico fissato, esamina le offerte presentate;
8. il professionista delegato dà atto ed avvisa chi l'offerente deve presentare – nel luogo di cui al capo 6 – una dichiarazione, in regola con il bando, contenente – a pena di inefficacia – l'indicazione del numero di r.g. della procedura, del prezzo offerto, l'identificazione del bene (o del lotto) cui si riferisce l'offerta e ogni altro elemento utile alla valutazione di questa, compresa la generalità dell'offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se consigliato, regime patrimoniale fra i coniugi); *in caso di comune locazione dei beni, occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non effettivo, al fine di poter trasferire ad eventuali terzi questo il bene, in caso di aggiudicazione*, oltre a copia di valido documento di identità del medesimo e, se necessario, a validità documentazione comprovante i poteri o la legittimazione (ad es. procuratario speciale o certificato conservale); in caso di classificazione presentata da più soggetti, l'indicazione di quello, tra questi, che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in ausentia; *in nessun caso sarà consentibile trasferire l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta*;
9. il professionista delegato dà atto ed avvisa che la validità e l'efficacia dell'offerta di acquisto è regolata dal codice di procedura civile, riproducendone le norme relative nel bando o avviso;
10. il professionista delegato dà atto ed avvisa che l'offerta non è efficace se l'offerente non presta cauzione, a mezzo di assegno orecchiare non trasferibile intestato al medesimo professionista, in misura non inferiore al *decimo del prezzo proposto*;
11. il professionista delegato avvisa che le spese del trasferimento, da versarsi nella misura del necessario insieme nell'avviso di summa momento del deposito della differenza del prezzo di esecuzione, cedono a carico, in ogni caso, dell'esecutario, cui sono destinati a gravare i costi per la capitolazione delle formalità giuridichevoli gravanti sui beni;
12. il professionista delegato dà atto ed avvisa che l'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del medesimo professionista ricevente o da suo delegato *ad hoc*, il nome, pravva identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per l'esame delle offerte;
13. il professionista delegato stabilisce che gli assegni per cauzione dovranno essere inseriti nella busta che egli – o il suo delegato *ad hoc* – sigilla idoneamente al momento del deposito;
14. in alternativa alla modalità di cui sopra, si dispone che la presentazione delle offerte di acquisto può avvenire anche mediante l'accreditore, a mezzo di bonifico o deposito su conto postale o bancario intestato alla procedura esecutiva ed ecceso o da accendersi, nel secondo caso, presso il M.P.S. S.p.A. – agenzia di Lamezia Terme, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefonico o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informativi e telematici, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 371; detto incodito deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto;

15. il professionista delegato apre le buste alla data, all'ora e nel luogo fissati per l'esame delle offerte, ammettendo la presenza di coloro che si dichiarano offertenati per il bene cui si riferiscono le offerte in esame;

16. il professionista delegato provvede alla deliberazione sull'offerta a norme dell'articolo 572 e agli ulteriori supplementi di cui agli articoli 573 e 574;

17. ove la vendita senza incanto vada deserta, il delegato provvederà alla fissazione di nuova vendita ai sensi dell'art. 591 c.p.c., fissando la vendita con incanto stilo se risulta che la vendita con tale modalità possa avere luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene determinato a norme dell'art. 568 c.p.c.;

18. nel caso in cui il professionista delegato fissi esperimenti di vendita con incanto, il rilancio minimo dovrà essere pari al 5% dei prezzi fissati d'asta;

19. il professionista delegato dà atto ed avvia che la presentazione delle relative istanze di partecipazione all'incanto deve avvenire nel luogo indicato al capo 6 entro le ore 13 del giorno precedente la data stabilita per gli incanti, con versamento, contestuale alla presentazione delle dette istanze, della cauzione (ed in conto prezzo di aggiudicazione) in regola di un decimo del prezzo

posto a base d'asta, a mezzo di esiguo circolare non trasferibile intitolato al professionista delegato;

20. il professionista delegato dà atto ed avvia che, ai fini della partecipazione all'incanto, l'offertante deve depositare nel luogo di cui al capo precedente - un'ispirazione - in regole con il bollino, spontaneo - a parità di importanza - l'indicazione del numero di r.e.a. della procedura, del prezzo offerto, l'identificazione del bene (o del lotto) cui si riferisce l'offerta, le generalità dell'offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se conjugato, motivo matrimoniale fra i coniugi; in caso di comunione legale dei beni, occorrerà indicare anche la generalità del coniuge non offertante, al fine di poter trasferire ad entrambi, *una nuova*, il bene, in caso di aggiudicazione), oltre a copia di valido documento di identità del madrinino e, se necessario, a validi documenti comprovanti i poteri o la legittimazione (ad es. incarico societario o certificato consolare) in caso di dichiarazione presentata da più soggetti, l'indicazione di quello, tra questi, che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in summa, in nessun caso sarà possibile trasferire l'immobile a persona diversa da quello che sottoscrive l'offerta;

21. il professionista delegato dà atto ed avvia che l'istanza di partecipazione all'incanto deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono appontati, a cura del medesimo professionista ricevente o da suo delegato *ad hoc*, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del chiedente dell'esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per l'esame delle offerte;

22. il professionista delegato provvede alle operazioni dell'incanto ed alla aggiudicazione dell'immobile a norma dell'art. 581 c.p.c.;

23. in ogni caso, il professionista delegato provvede a ricevere o autentizzare la dichiarazione di vendita di cui all'art. 583 c.p.c. e sull'eventuale istanza di eseguzione di cui agli artt. 590 e 591, comma 3, c.p.c., richiedendo, *ove ritenuto opportuno*, indicazioni al g.r.;

24. in ogni caso, il professionista delegato provvede alla fissazione della nuova vendita e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'art. 591 c.p.c., avendo sin d'ora autorizzato ad effettuare, *ove ritenuto opportuno*, per due volte la rifusione, nella misura massima di 1/4, del prezzo posto a base di summa, per le successive offertenate, chiedendo indicazioni al g.r. accennando riservatamente il onere dei creditori procedenti e si eventuali creditori stranieri di denaro;

25. in ogni caso, il professionista delegato provvede alla fissazione dell'ulteriore vendita nel caso previsto dall'art. 587 c.p.c., comunicando la circostanza al g.r. per i conseguenti provvedimenti, nonché sulle effetti dopo l'incanto e ai punti dell'art. 590 c.p.c.;

26. in ogni caso, il professionista delegato provvede ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicataria o dell'assegnataria a norma dell'art. 508 c.p.c., chiedendo, *ove ritenuto opportuno*, indicazioni al g.r.;

27. divenuta definitiva l'aggiudicazione, il professionista delegato deposita l'importo della cessione e poi del saldo prezzo su di un libretto di deposito postale o bancario nominativo, intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, presso un istituto di credito, da individuarsi secondo le condizioni contrattuali più favorevoli alla procedura ed in modo da garantire una sistematica ripartizione o remunerazione;

28. il professionista delegato provvede alla deliberazione sulle offerte di acquisto senza incerto ovvero alla vendita all'incanto redigendo verbale delle relative operazioni, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali la vendita si svolge, le generalità degli differenti e delle persone suscettibili all'incanto, la descrizione delle attività avviate, la dichiarazione dell'aggiudicatore con l'identificazione dell'aggiudicatario; il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'art. 579, comma 2, o.p.c.;

29. il professionista delegato fissa all'aggiudicatario il termine per il versamento del saldo del prezzo in 120 gg. dalla data della vendita; il professionista delegato cura che le somme versate dall'aggiudicatario siano depositate sul corrispondente libretto di deposito più conveniente; qualora il procedimento si basi su credito familiare, al versamento su libretto sarà sostituito, ex art. 41, comma 4, D.Lgs. 1.9.93 n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito avanzato, in via ipotecaria e previa prescrizione del medesimo, entro lo stesso termine, con deduzione di un eventuale accantonamento per spese di manutenzione e cura della massa, nella misura che sarà indicata dal professionista delegato;

30. il professionista delegato provvede alla esecuzione delle formalità di registrazione, trasfazione e volontà constate dal decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle istrizionie ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 585 c.p.c.; a questo riguardo precisandosi fin d'ora che gli importi occorrenti – forniti e comparsi – saranno a carico dell'aggiudicatario nei limiti del D.M. 227/2015; è dato atto che il professionista delegato o il Cancelliere in virtù e in pendenza della delega, ha facoltà di discolare e presentare ai Pubblici Uffici competenti, tra cui ad es. alla Conservatoria dei RR.II. o Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio, la copia autentica e quella esecutiva del decreto di trasferimento necessaria per gli adempimenti successivi;

31. avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabiliti ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, comma 2, o.p.c., il professionista delegato predisponde il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio – nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori vendite ai sensi dell'art. 591 o.p.c. – al giudice dell'esecuzione il fascicolo, allegando al decreto, se previsto dalla legge, il vittime certificata di destinazione urbanistica dell'immobile;

32. il professionista delegato redige l'avviso di vendita applicando le norme del codice di rito e le relative disposizioni di attuazione, tra cui l'art. 173-quater;

33. il professionista delegato comunica proviso di cui al capo precedente ai creditori costituiti insieme ai creditori incaricati dell'intervento, almeno trenta giorni prima del termine fissato per la presentazione della offerta di acquisto senza incerto e detta data fissata per l'incanto;

34. il professionista delegato, nel redigere l'avviso di cui all'art. 570 o.p.c., specifica – tra l'altro – che tutte le "attività" cioè, la norma degli artt. 571 e seguenti o.p.c., devono essere compiute in cancelleria e davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo di cui al capo 6 di questo provvedimento;

35. nell'avviso, comunque omessa le generalità del debitore, il professionista delegato specifica le date, il prezzo base e l'incanto, nonché tutte le altre circostanze di cui sopra;

36. nel medesimo avviso il professionista delegato inserisce l'indicazione della possibilità, per i partecipanti cui arte, di ottenere mutui a tassi e condizioni economiche prestabilite da ogni singola banca aderente al v.d. protocollo ABI per la concessione di mutui agli aggiudicatari;

37. nel medesimo reato, il professionista delegato avverte della possibilità di conseguire, presso il suo studio o presso il sito ABI, l'elenco delle banche aderenti all'iniziativa per il Tribunale di Lamezia Terme;

38. nel medesimo avviso, il professionista invita a contattare direttamente le sedi delle agenzie o filiali indicate dalla banca stessa, delle quali sarà disponibile anche il recapito telefonico, sempre presso il professionista o presso il sito ABI;

39. quanto alla pubblicità in funzione della vendita, l'avviso di cui ai capi 32 e seguenti del presente provvedimento va affisso dal professionista delegato all'albo dell'Ufficio;

40. sempre quanto alla pubblicità in funzione della vendita, dell'avviso e della refazione dell'esperto va data diffusione, a cura del professionista, sul sito Internet Ufficiale del Tribunale di Lamezia Terme (<http://www.tribunale.lamezia.tribunali.it>) o su un sito Internet individuato ai sensi dell'art. 173 ter c.c. s.t.c. (semplicemente, senza alcuna vincolatività, che il tribunale lo concegno, anche in relazione ai costi, convegnerebbe con la Rideservice s.r.l. per la pubblicazione sul sito www.asteimmobiliari.it e servizi operativi correlati), almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto;

41. sempre quanto alle pubblicità in funzione della vendita, dell'avviso va data divulgazione, a cura del professionista, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto, su un quotidiano di informazione a diffusione locale, a scelta del medesimo delegato ove non si è stata espressa indicazione da parte del procedente;

42. sempre quanto alle pubblicità in funzione della vendita, il più diligente dei creditori munite di titolo esecutivo è autorizzato a rendere noto l'avviso di cui ai capi 32 e seguenti del presente provvedimento, a sua cura e a sue spese, mediante affissione muraria, da effettuarsi nei Comuni di Lamezia Terme e di ubicazione degli immobili, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto;

43. inoltre, riacquisto dei creditori muniti di titolo esecutivo è autorizzato, a sue spese non rimborsabili neppure ex art. 2770 cod. civ., all'ulteriore fissa di pubblicità da lui eventualmente richiesta, da eseguirsi almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto;

44. la prova della pubblicità elettronica e a mezzo stampa va tenuta al più presto al fascicolo del professionista delegato;

45. si dichiara non necessaria, ai fini dell'esperibilità della vendita, la prova della ulteriori pubblicità di cui ai capi 42 e 43;

46. le forme di pubblicità sopra indicate si applicano anche per le nuove vendite riferite ai sensi dell'art. 591 c.p.c.;

47. una volta pronunciato il decreto di trasferimento relativo all'ultimo dei lotti in vendita, il professionista delegato procede alla formazione del progetto di distribuzione;

48. a tal fine, il professionista delegato fissa ai creditori un termine, non inferiore a 30 e non superiore a 60 giorni, nel far pervenire presso il suo studio — o in altro luogo da lui indicato — le dichiarazioni di credito, i titoli in originale (o copia autentica) e le note delle spese sostanziate (aiutati, casi 30 giorni, successive, raffine, secondo le norme in tema di cause di prelevazione e comunque secondo risulta indicato nell'elenco al presente provvedimento, il progetto);

49. il professionista delegato denuncia il progetto di distribuzione in cancelleria, affinché il z.e. esportate le eventuali variazioni fissi l'ufficiale per la discussione e l'approvazione del medesimo, disconoscendo la trasmissione alle parti a cura del deponente entro un determinato termine; in caso di approvazione del bilancio di rimaro et, comunque, di dichiarazione di relativa concorrenzialità, il professionista delegato provvederà a darvi attuazione effettuando i necessari;

50. il professionista delegato è autorizzato, ove alla data fissata per la celebrazione della vendita questa non abbia luogo per qualunque motivo, ad applicare immediatamente — e cioè a quella stessa data — l'articolo 591 c.p.c., senza alcun rinvio intermedio o ulteriore, in quello stesso contesto provvedendo anche, se del caso, a disporre l'amministrazione giudiziaria;

51. in nessun caso il professionista delegato sospende o rifiuta le operazioni su invito o richiesta di parte e senza previa espressa disposizione in tal senso del giudice delegato;
52. si determina e liquida, ai sensi del Decreto del Ministro della Giustizia n. 22/2015, l'anticipo da corrispondersi al professionista delegato in ragione di € 1.000,00 (millesimi) quale acconto, ponendo a carico del creditore procedente le spese di pubblicità;
53. del mercato versamento entro il doppio termine il professionista delegato deve informare il giudice, qualora intenda rinunciare al suo incarico;
54. in caso di omesso versamento dell'anticipo e di omessa dichiarazione esplicita di rinuncia, il professionista delegato è comunque obbligato a proseguire nell'espletamento delle operazioni delegategli;
55. il professionista delegato provvede al più presto al ritiro dell'intero fascicolo di ufficio, anche a mezzo di persona da lui delegata e comunque dentro il termine di adeguata ricevuta, al fine di estrarre copia per restituirlo entro i successivi 30 gg. Porgionato in cancelleria;
56. nelle more, in cancelleria devono essere tenuti, in copia, soltanto la nota di trascrizione, l'elenco degli interventi e l'originale della comunicazione del presente provvedimento, in una ed unica degli incarichi dello partite;
57. il professionista delegato deve comunicare ai creditori date e luoghi delle vendite, nonché gli nomi ed il luogo in cui saranno consultabili, per loro, l'intero fascicolo e, a partire da 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte di acquisto senza incanto o delle vendite all'incanto, per tutto il pubblico dei potenziali interessati, la relazione dell'esperto;
58. il professionista delegato, di regola, dovrà espletare un numero minimo di tre esperimenti di vendita nell'arco di un anno, l'esperimento a sua disposizione sarà valutato ai fini della revoca della delega, salvo che non scontrano sostanziale o motivata ragioni, documentate dal professionista, risponda la sostituzione del debitore nella attività di custodia e nomina, a tal fine, quale custode giudiziario, l'avv. Massimiliano Cartozio, che convoca, ai fini del conferimento dell'incarico, per il 12/07/2017, ora 12,00;
- guarda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Lamezia Terme, 06/07/2017

Il Giudice dell'esecuzione
dott.ssa Adele Foresia

**TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

R.E. 15/2017

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

rilevato che, con provvedimento emesso il 07/10/17, è stata disposta la sostituzione del debitore/dei debitori nell'attività di conservazione ed amministrazione del compendio pignorato per le motivazioni ivi indicate; lette l'art. 559, commi 2, 3 e 4, c.p.c., ritiene che non sussistano ragioni che rendano la sostituzione del debitore esecutore con altro custode non utile per la procedura esecutiva, soprattutto in rapporto alla precipua natura dei beni assoggettati ad appropriazione forzata;

osservato che con il medesimo suddetto provvedimento è stato nominato custode Avv. Alessandro Corruccini, e ciò in luogo dell'I.V.G., già nettevolmente gravato dalle funzioni esplicate nell'ambito delle procedure esecutive mobiliari;

DISPONE

1. estraiga il custode copia integrale del fascicolo dell'esecuzione e ne verifichi la completezza, controllando, in particolare, l'avvenuto espletamento delle notificazioni ai coimmobiliari, ai sensi degli art. 559, comma 2, c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c., e ai creditori iscritti, ex art. 498 c.p.c. e 158 disp. att. c.p.c., ove sussistenti, al fine di evidenziare al Giudice, soprattutto in caso di procedure risalenti nel tempo, le omissioni o anomalie riconosciute, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
2. notifichi il presente provvedimento, unitamente a quello con cui è stata disposta la sostituzione del debitore nell'attività di conservazione ed amministrazione del bene, ex art. 559, commi 2, 3 e 4, c.p.c., al domicilio reale del medesimo;
3. effettui con celerità il sopralluogo presso le unità immobiliari oggetto del pignoramento, redigendo apposito verbale di immissione in possesso e segnalando immediatamente al Giudice dell'esecuzione ogni difficoltà riscontrata, al fine di consentire la tempestiva adozione dei provvedimenti di cui all'art. 560, comma 3, c.p.c. (revoca dell'eventuale autorizzazione a ristendere presso l'immobile ed emissione del relativo ordine di liberazione; nel caso in cui sia disposta la liberazione dell'immobile, comunicarla per iscritto, qualora siano riconoscibili precarie condizioni economiche degli occupanti, ai competenti servizi socio-assistenziali del comune di residenza la data in cui avverranno le operazioni di rilascio e ogni altra circostanza utile all'adozione di eventuali determinazioni ed interventi di competenza), nonché, soprattutto in caso di procedure risalenti nel tempo, le difformità ravvisate tra lo stato di fatto dei luoghi e quello riportato nella relazione periodica in citi (ipotesi di terreno stimato come tale e di successiva edificazione di fabbricato o di divisione, in più beni, di un'unica unità immobiliare);
4. provveda, se del caso, ad accendere presso un istituto di credito, da individuare in ragione delle condizioni contrattuali più favorevoli alla massa ed in modo da assicurare, ove possibile, un sistema di rottazione e/o turnazione fra diverse banche, opposta conto corrente intestato alla procedura esecutiva e vincolato disponibilmente al suo ed all'ordine del Giudice dell'esecuzione;
5. provveda ad intimare al debitore e/o a qualunque detentore non主人 di titolo o主人 di titolo non opponibile alla procedura il pagamento dei frutti percepiti a far data dalla notifica del pignoramento, nonché, ai detentori manutii di titoli opponibili, il pagamento diretto dei

corrispettivi del godimento dei beni, mediante la stipulazione di atto di subentro nel contratto in essere. Sono radicalmente incompatibili alla procedura gli atti trascritti od iscritti in data successiva alla inserzione del pignoramento nonché i contratti di locazione stipulati dal debitore dopo la notifica del pignoramento (spese se in sede di rinnovazione), a meno di autorizzazione espressa del Giudice dell'esecuzione, ex art. 560 c.p.c., mentre sono opponibili, sebbene rispabili, gli atti avvenuti data certa anteriore al pignoramento (ad esempio, contratto di locazione registrato antecedentemente la notifica del pignoramento);

6. versi senza ritardo le somme percepite sul conto corrente di cui al precedente punto 4);
7. in caso di mancanza assoluta di titolo o di titolo non opponibile alla procedura, promuova la sollecitazione di pubblico e la raccolta di offerte di locazione (o concessione in affitto) per i beni pignorati, evidenziando, in ogni caso, che i contratti da stipulare hanno natura transitoria e cessano *ipso facto* al momento dell'emissione del decreto di trasferimento o, se anteriore, a quello dell'estinzione del processo. Il compendio pignorato può essere locato anche al debitore o al terzo privo di titolo o avente titolo non opponibile, qualora intendano mantenere la disponibilità; in caso contrario, il custode depositi istanza di liberazione dell'immobile o degli immobili e alla puntuale attuazione al conseguente provvedimento, avvalendosi direttamente dell'ausilio della forza pubblica territorialmente competente e di un artigiano, previo preavviso non superiore a giorni dieci. Su tutte le proposte di locazione, se valutate congrue, e prima di iniziare qualsiasi istanza al Giudice dell'esecuzione, interpellati i creditori, invitandoli ad esprimere il proprio parere ai sensi del combinato disposto degli 560 c.p.c. e 171 disp. att. c.p.c., a mezzo di posta ordinaria, telefax o costa elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, con espresso avviso che, ove non siano formulate osservazioni entro sette giorni dalle relative comunicazioni, delle quali dovrà essere fornita prova mediante deposito in cancelleria, il silenzio sarà equivalente ad una manifestazione di assenso;
8. segnali ai creditori intervenuti nella procedura esecutiva ed al Giudice dell'esecuzione, in caso di contratto opponibile, l'eventuale inadeguatezza del canone, ex art. 2923, comma 3, cod. civ., al fine di valutare la proposizione di apposita azione giudiziaria;
9. comunque tempestivamente al Giudice dell'esecuzione l'eventuale omesso pagamento dei canoni o delle indennità pattuite che si protragga da almeno due mesi;
10. segnali eventuali necessità di urgente manutenzione dell'immobile pignorato;
11. qualora balzo degli immobili sia in condominio, di immediata comunicazione della propria nomina all'amministrazione condominiale, specificando espressamente che non saranno ritenute spese rimborsabili in predevezione quelle relative alla gestione ordinaria del condominio e quelle straordinarie non espressamente approvate dal Tribunale e che non siano dirette alla conservazione dell'integrità fisica e funzionale dello stabile: restano salve ed impregiudicate le ragioni del condominio – anche sugli altri beni del debitore – ove azionate nelle forme di legge e nel rispetto della normativa sul concorso dei creditori;
12. partecipi alle assemblee condominiali eventualmente convocate;⁷
13. si adeperi, accompagnandoli *semplicemente*, di persona o a mezzo di un suo delegato *ad hoc*, senza aggravio di spese ed in modo da evitare qualsiasi contatto tra loro e con il debitore, affinché tutti gli interessati all'acquisto possano esaminare l'immobile o gli immobili oggetto della procedura, precisando, ove richiesto, gli eventuali oneri condominiali per i quali, in base a quanto disposto dall'art. 63, comma 2, disp. att. cod. civ., il potenziale aggiudicatario potrebbe essere chiamato a rispondere solidalmente con il debitore. Fornisce agli interessati tutte le informazioni concernenti gli immobili pignorati, le modalità di partecipazione alla vendita e la possibilità di ricorrere ai usuali agevolati concessi dagli istituti bancari convenzionati con il Tribunale. Segnali al Giudice dell'esecuzione eventuali comportamenti del debitore tali da

⁷ Il consode manda l'amministrazione condominiale e fa pervenire presso il suo studio copia delle dichiarazioni di pagamento incise al proprietario dell'immobile, dei verbali e delle delibere delle assemblee condominiali, nonché di ogni ulteriore comunicazione affettante il possidente del condonato.

- rendere difficoltosa o più onerosa la visita del bene o, comunque, ogni circostanza che renda opportuna, al fine di agevolare le vendita, la revoca della autorizzazione al debitore a permanere nella detenzione dell'immobile, ove preventivamente concessa, e renda necessario l'immediato sgombero dei locali;
14. intervenga alle udienze fissate dal Giudice dell'esecuzione;
15. rappresenti al Giudice dell'esecuzione ogni problematica inerente all'incarico conferitogli, evidenziando, in particolare, l'eventuale sussistenza di diritti comunali in favore dei debitori, al fine di richiederne all'ente erogatore di quantificare i contributi versati agli stessi a decorrere dalla data della notifica del pianoamento e di versare i successivi in favore della procedura;
16. salvo che l'aggiudicatario definitivo non lo esentì con comunicazione scritta, da effettuarsi entro e non oltre trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione, provveda ad intimare il rilascio dell'immobile al debitore esecutore che sia stato autorizzato a risiedervi e a all'eventuale occupante senza titolo o senza titolo opponibile alla procedura; in caso di inadempimento, il custode restà edotto il Tribunale per l'adozione dei provvedimenti necessari al rilascio e all'immissione dell'aggiudicatario nel possesso del bene;
17. renda trimestralmente a norma dell'art. 593 c.p.c. Il conto della sua gestione evidenziando analiticamente ed in modo distinto per ogni singola unità immobiliare sotto la sua custodia: a) il saldo contabile della custodia; b) gli interessi eventualmente maturati nel periodo sulle somme depositate; c) le poste attive e quelle passive d) le attività compite; e) le istanze proposte; f) sommariamente i provvedimenti ottenuti. Conia di cui rendiconto dovrà essere inviata a mezzo posta ordinaria, telefono o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e telematici, alle parti (creditori plenamente ed intervenuti, debitori), con espresso avviso che il medesimo si intenderà approvato, ai sensi del combinato disposto degli 550, 593 c.p.c. e 178 disp. att. c.n.c., ove non siano formulate osservazioni e/o contestazioni entro sette giorni dalle relative comunicazioni, delle quali dovrà essere fornita prova mediante deposito in cancelleria; ultimata la vendita ed eseguito il rilascio dell'immobile, il custode depositerà il rendiconto finale della gestione, in cui approvazione avverrà contestualmente a quella del piano di riparto;
18. Al custode, a carico del creditore precedente o surrogante, viene liquidato un account sulle borsuali e sugli onorari di € 600,00 onnicomprensivi, se possibile, prima della conclusione della procedura, chiedere, a credito almeno minimo, il riconoscimento di ulteriori acconti, mentre il compenso sarà liquidato, a saldo, solo al momento della cessazione dell'incarico, previo deposito di apposita istanza;
19. In ogni fase della procedura, prospetti al Giudice dell'esecuzione l'opportunità di procedere alla revoca dell'incarico, ove il compendio pignorato risulti improduttivo, scarsamente produttivo o difficilmente collocabile sul mercato.

Lamezia Terme, 19/7/2017

presso Adele Fava

Adele Fava

Per accettazione del suddetto incarico in data odierna, 19/7/2017

Il custode giuriziano AW. MASSIMILIANO CARNOVALE

Massimiliano Carnvale

Il g.e., letta l'istanza, concede proroga della delega sino al
31/03/2020, invitando il delegato ad una puntuale attuazione degli obblighi di cui alla delega
14/03/2019

Professionali Associati per l'Esecuzione
AVV. MASSIMILIANO CARNVALE
e mail : avvcarnvale@gmail.com
pec: pmassimiliano.carnvale@avv.lamezia.legalmail.it
web www.professionistiesecuzioni.it
Tel e Fax 0968.401064 - Cell. 3394055024
Via Trento n. 3 88046 Lamezia Terme (CZ)

Tribunale di Lamezia Terme
Esecuzione Immobiliare n. 15/2017 RE
Istanza di proroga

Nella mia qualità di professionista delegato alla vendita del compendio immobiliare pignorato nella procedura esecutiva indicata in epigrafe, faccio presente la scadenza al 31 dicembre 2018 della delega conferita con provvedimento del 6 luglio 2017, depositato in cancelleria in pari data, per cui

chiedo

una proroga del termine per l'espletamento delle operazioni di vendita delegata del compendio pignorato.

Con osservanza.

Lamezia Terme, 13 marzo 2019

Il Professionista Delegato
Massimiliano Carnvale